

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

Seduta del 29/11/2007

Verbale n. 25

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento sui criteri di compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria".

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

La regione Piemonte, con DGR n. 37-6500 ha determinato i criteri per la compartecipazione dei cittadini anziani non autosufficienti al costo della retta e i criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-3520 del 31.7.2006 a favore di Comuni ed enti Gestori .

La citata Deliberazione prevede la promozione di forme di incentivazione a favore di Comuni e/o Enti gestori che si impegnino ad attuare azioni finalizzate a realizzare una maggiore omogeneità, sul territorio Regionale, dei criteri di contribuzione alla retta giornaliera a carico del cittadino anziano non autosufficiente, prendendo a riferimento il solo reddito e patrimonio dell'utente .

Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione - attraverso l'utilizzo di indicatori - della situazione economica (ISE) per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all'attuale configurazione.

L'ISE è dunque un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di assistenza fiscale (previsti dal decreto legislativo 490/1998), o dai Comuni o dalla Amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del citato decreto.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente regolamento sono stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i relativi decreti attuativi ed in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221/1999.

Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente esplicative introdotte con la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37 – 6500 "Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2 – 3520 del 31 luglio 2006 a favore di Comuni ed Enti gestori".

La necessità di integrazione da parte della Giunta regionale è stata dettata prioritariamente dal fatto che, per determinare l'entità della compartecipazione, non viene rilevata la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nelle modalità generali di determinazione dell'ISE) ma solo quella dell'utente. Inoltre le norme regionali aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad esempio la valutazione temporale della situazione economica).

Rilevato che è opportuno adottare un nuovo regolamento che disciplini la compartecipazione dei soggetti ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalla Unità Valutativa Geriatria della Aziende sanitarie locali, al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria ed in particolare al costo della retta posta a carico degli assistiti inseriti, in regime di convenzione, in struttura.

Rilevato altresì che la sopracitata D.G.R. 37 – 6500 del 23.7. 2007 - allegato B) "Criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla DGR 2-3520 del 31/7/06", prevede che all'avvenuto ricevimento, da parte

della Regione, dei regolamenti assunti dagli enti gestori, la stessa provvederà ad erogare l'incentivo previsto.

Esaminata la bozza del regolamento costituito da 11 articoli, così come allegato alla presente deliberazione.

Visto lo Statuto consortile;

Dato atto che entra in sala il sindaco di Montaldo, sig. VIDOTTO, per cui i partecipanti all'assemblea risultano pari a n. 19, per un totale di quote pari a n. 59.

Udita l'illustrazione da parte del Presidente OLIA, la quale illustra le ragioni che hanno portato alla scelta di adottare il Regolamento. L'obiettivo della Regione, che il Consorzio intende accogliere, è quello di omogeneizzare, fra tutti i Consorzi del Piemonte, i parametri di compartecipazione degli aventi diritto al costo delle prestazioni. La conseguenza immediata sul bilancio del Consorzio sarà sicuramente quella dell'ampliamento del numero dei soggetti aventi diritto e, conseguentemente l'incremento del relativo capitolo di spesa, ma non dovrebbe comportare globalmente un impatto particolarmente pesante. Riferisce che, in tal senso, le differenze rispetto all'attuale regolamentazione consistono principalmente in una maggiore franchigia sui beni mobili (pari a poco più di 15.000 euro) e in un diverso trattamento dei beni immobili.

Udito l'intervento del sindaco di Pino T.se, BIGLIA, il quale fa rilevare che risulta non chiaro l'art.7 nella parte in cui fa riferimento al reddito dell'utente da lasciare a disposizione "...fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili.". Il Presidente OLIA specifica che il dispositivo va interpretato alla luce delle disposizioni dei vigenti regolamenti consortili.

Ritenuto opportuno, in tal senso, introdurre un punto specifico nel dispositivo inteso a specificare la suddetta circostanza;

Dato atto che nel corso della discussione entra in aula il componente VIDOTTO Giancarlo, sindaco del comune di Montaldo Torinese per cui risultano ora presenti n.19 componenti pari a 59 quote;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che la votazione effettuata in forma palese espressa per alzata di mano ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

rappresentanti presenti	n. 19	pari a quote n. 59
rappresentanti votanti	n. 19	pari a quote n. 59
rappresentanti astenuti	n. /	pari a quote n. /
voti favorevoli	n. 19	pari a quote n. 59
voti contrari	n. /	pari a quote n. /

DELIBERA

1. di approvare il composto di n. 11 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. di demandare al Direttore l'assunzione dei provvedimenti di natura tecnico gestionale conseguenti all'approvazione del regolamento.

3. di demandare, altresì, al Direttore l'invio, alla Regione Piemonte, del Regolamento al fine di ottenere l'erogazione dell'incentivo previsto dalla sopracitata D.G.R. 37 – 6500 del 23.7. 2007 - allegato B) "Criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla DGR 2-3520 del 31/7/06".
4. dare atto che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme contenute nel Titolo X del "Regolamento delle misure di contrasto della povertà, dei contributi economici e delle integrazioni rette in struttura residenziale" approvato con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6 del 01/03/2007, limitatamente a quanto previsto per i cittadini anziani non autosufficienti, nonché tutte le restanti norme che risultano incompatibili con il presente regolamento.
5. dare atto che il presente regolamento – emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n.37 – 6500 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione e sarà soggetto alla successiva ripubblicazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, dello Statuto del Consorzio.
6. dare atto che il riferimento contenuto nell'art.7 , ultimo comma, relativo ad "... apposito piano formulato dai servizi consortili." va interpretato quale piano formulato in applicazione dei vigenti regolamenti consortili.
7. di dichiarare, con successiva votazione, che presenta il seguente esito:

rappresentanti presenti	n. 19	pari a quote n. 59
rappresentanti votanti	n. 19	pari a quote n. 59
rappresentanti astenuti	n. /	pari a quote n. /
voti favorevoli	n. 19	pari a quote n. 59
voti contrari	n. /	pari a quote n. /

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.



CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

Sede Legale: Via Palazzo di Città, 10
Sede Amministrativa: Vicolo Albussano, 4 – 10023 CHIERI (TO)
P.iva 07305160017
Tel. 011 / 942.71.36 – Fax 011 / 942.70.22
e-mail: segreteria@cssac.it

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE
DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO
DELLE PRESTAZIONI EROGATE NELL'AMBITO DI
PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI DI NATURA
SOCIO-SANITARIA**

ART.1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione delle persone anziane sessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle Unità di valutazione multidisciplinari della Aziende sanitarie locali, al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria ed in particolare al costo della retta posta a carico degli assistiti inseriti, in regime di convenzione, in struttura residenziale .

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento, si applicano alla retta socio-assistenziale come definita dalle deliberazioni della Giunta regionale n.17-15226 del 30/3/2005 e n. 2-3520 del 31/7/2006 praticata nelle strutture stesse e posta a carico degli utenti la cui situazione reddituale sia tale da non consentirne, in tutto o in parte, la copertura.

ART. 2
SITUAZIONE ECONOMICA: RIFERIMENTI SOGGETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone anziane ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della prestazione posto a carico dell'assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione

L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.

ART. 3
REDDITO E PATRIMONIO

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione

dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento è costituito:

- a) dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;
- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, - per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà",
- b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

ART. 4

VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

ART. 5

FRANCHIGIA

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

- a) franchigia sul reddito: una somma non inferiore a 110 euro mensili (somma adeguata annualmente su base ISTAT) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali;
- b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza- la franchigia di euro: 15.493,71;
- c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito o utilizzata precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene. Nel caso di ricovero dell'assistito in struttura non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA
DELL'ASSISTITO

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare. Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del decreto legislativo n.109/1998).

In caso di ricovero in struttura di un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il ricoverato non disponga - di fatto - della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

ART. 7
SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON L'ASSISTITO CHE
NECESSITI DI RICOVERO IN STRUTTURA

In base alle disposizioni della citata deliberazione della Giunta regionale n. 17-15226: "deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente".

Tale sostegno, tendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo regionale per le Politiche sociali". Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie i servizi consortili preposti prevedono pertanto, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopraindicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

ART. 8
CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 9
DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle prestazioni, erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura

socio-sanitaria, posto a carico dell'assistito possono – entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili – presentare ricorso scritto al Presidente del Consorzio.

Il Presidente - esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 10 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

L'Amministrazione consortile può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

ART. 11 RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Sono abrogate, in quanto sostituite dal presente regolamento, le norme contenute nel Titolo X del “Regolamento delle misure di contrasto della povertà, dei contributi economici e delle integrazioni rette in struttura residenziale” approvato con la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6 del 1/3/2007, limitatamente a quanto previsto per i cittadini anziani non autosufficienti, nonché tutte le restanti norme che risultano incompatibili con il presente regolamento.

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Assemblea Generale

Seduta in data 29/11/2007

N. 25 del Registro

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento sui criteri di compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria”.

L’anno duemilasette, addì ventinove del mese di novembre alle ore 17,30 nella sede del C.S.S.A.C. – Vicolo Albussano, 4 – Chieri.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

L’Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti i Signori:

- Giovanni GOLA	Sindaco pro-tempore del Comune di ALBUGNANO (quote 1)
- Emanuelita NOSENGO	Sindaco pro-tempore del Comune di ANDEZENO (quote 1)
- Rosella VITTONI	Delegato del Sindaco pro-t. del Comune di ARIGNANO (quote 1)
- Armando LOSCO	Delegato del Sindaco pro-t. del Comune di BALDISSERO T.SE (quote 3)
- Elvio GORINO	Delegato del sindaco p-t. del Comune di BERZANO S.P. (quote 1)
- Silvio MANELLO	Sindaco pro-tempore del Comune di BUTTIGLIERA d’ASTI (quote 1)
- Annelisa LESINA	Delegato del sindaco p-t del Comune di CAMBIANO (quote 4)
- Agostino GAY	Sindaco pro.-tempore del Comune di CHIERI (quote 18)
- Gian Luigi COCHIS	Sindaco pro-tempore del Comune di MARENTINO (quote 1)
- Claudio BERRUTO	Sindaco pro-tempore del Comune di MOMBELLO (quote 1)
- Gianpaolo FASSINO	Sindaco pro-tempore. del Comune di MONCUCCO (quote 1)
- Giancarlo VIDOTTO	Sindaco pro.-tempore. del Comune di MONTALDO T.SE (quote 1)
- Marisa LASAGNA	Delegato del sindaco p.t. del Comune di MORIONDO T.SE (quote 1)
- Agostino MIRANTI	Sindaco pro-tempore del Comune di PECETTO T.SE (quote 3)
- Andrea BIGLIA	Sindaco pro-tempore del Comune di PINO TORINESE (quote 5)
- Delfina NOVARA	Delegato del sindaco pro-tempore del Comune di POIRINO (quote 6)
- Antonio TALLONE	Delegato del sindaco pro-tempore del Comune di PRALORMO (quote 1)
- Lodovico GILLIO	Sindaco pro-tempore del Comune di RIVA PRESSO CHIERI (quote 3)
- Benedetto NICOTRA	Sindaco p.t. del Comune di SANTENA (quote 6)

Risultano assenti:

- Felice ANDRIANO	Sindaco pro.-tempore. del Comune di CASTELNUOVO D.B. (quote 3)
- Luca AMBROSACCHIO	Sindaco pro-tempore del Comune di CERRETO (quote 1)
- Silvia COLOMBATTO	Sindaco pro-tempore del Comune di ISOLABELLA (quote 1)
- Sergio BOSSI	Sindaco pro-tempore del Comune di PAVAROLO (quote 1)
- Flavio BERTELLO	Sindaco pro-tempore del Comune di PASSERANO MARMORITO (quote 1)
- Giuseppe CIRIO	Sindaco pro-tempore del Comune di PINO D’ASTI (quote 1)

Assume la Presidenza il Sig. Agostino MIRANTI. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. Daniele PALERMITI.

Sono altresì presenti il Presidente del Consorzio, dr.ssa Manuela OLIA, e del Direttore dr.ssa Raffaella GUERCINI.

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno